INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA

# Art. 5

## Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo

Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, e' soppresso e le relative disponibilita' sono destinate alle finalita' di cui al comma 3, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non e' stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilita', nonche' quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque gia' revocati, sono destinate alle finalita' di cui al comma 3. Le disponibilita' di cui ai commi 1 e 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi della medesima legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda e' accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi e dalla struttura dei costi. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano gia' stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi. L'ammissione al finanziamento e' disposta, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorita' ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le misure agevolative che seguono:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile club d'Italia a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera ad esclusione dei veicoli immatricolati nello Stato di S. Marino e della Citta' del Vaticano. La stessa agevolazione e' concessa ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato. Le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 8 sono definite nelle convenzioni che il Ministero del turismo, anche di concerto con altre amministrazioni interessate, e' autorizzato a stipulare con A.C.I. e con altri enti pubblici o privati. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 10 miliardi annui e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartirsi nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, e' realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilita' di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovra' essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

---

Versione in vigore dal 11 marzo 1993, non più in vigore dal 11 maggio 1993 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi urgenti in favore dell'economia |
| Estremi | Decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-dell-economia/art-5-provvedimenti-urgenti-per-la-promozione-degli-investimenti-nel/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it